

COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 DEL 30/04/2020

OGGETTO:

MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC" NELLA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE

=====

L'anno DUEMILAVENTI addì TRENTA del mese di APRILE alle ore 18:30, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria – di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Presenza</u>
Artioli Giuseppe	Presidente	P
Cocconi Marco	Consigliere	P
Lanzi Cristina	Consigliere	P
Fontanesi Daniele	Consigliere	P
Magnani Simona	Consigliere	P
Brugnoli Cesare	Consigliere	P
Lusetti Stefano	Consigliere	P
Bonori Elisa	Consigliere	P
Bonazzi Cecilia	Consigliere	P
Menozzi Daniele	Consigliere	P
Spano' Alessandro	Consigliere	P
Bonazzi Stefania	Consigliere	P
Righi Ivan	Consigliere	P

Presenti: 13	Assenti: 0
--------------	------------

E' altresì presente l'Assessore esterno Mori Claudio

Con l'assistenza del Il Segretario Comunale Dott. Giuseppe D'urso Pignataro.

Il Sig. Avv. Giuseppe Artioli, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Sigg.

C.C. N. 6 DEL 30.04.2020

Entra il Consigliere Cocconi

Presenti n. 13 Consiglieri

LA SEDUTA SI SVOLGE IN VIDEOCONFERENZA A CAUSA EMERGENZA COVID-19

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 s.m.i., (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014;

CONSIDERATO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- Imposta Municipale Unica (IMU)
- Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI)
- Tassa sui Rifiuti (TARI) ;

così come regolamentato dai commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 s.m.i.:

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15 dicembre 1997, richiamato dall'art. 1 comma 702 della L. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 1, comma 683-bis della L. 147 del 27 dicembre 2013, come modificata dal D.L. 124 del 26 ottobre 2019 (convertito con modificazioni dalla L. 157 del 19 dicembre 2019) che stabilisce che per l'anno 2020 i comuni, in deroga al comma 683 e all'art. 1 comma 169 della L. 296 del 27 dicembre 2006, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile e che tale disposizione si applica anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati;

RILEVATO che l'art. 15-bis del D.L. 34 del 30 aprile 2019, convertito dalla L. 58 del 28 giugno 2019, ha innovato l'art. 13 del D.L. 201 del 6 dicembre 2011 introducendo il comma 15-ter con cui viene stabilito che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base delle

tariffe approvate per l'anno precedente, mentre per i versamenti in scadenza dopo il 1° dicembre si applicano le tariffe TARI approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato;

PRESO ATTO che l'art. 1 comma 780 della L. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2020), a decorrere dal 1° gennaio 2020, abroga il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della L. 147 del 27 dicembre 2013, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI; mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

DATO ATTO il D.L. n.18 del 17 marzo 2020 (cd. Decreto "Cura Italia") contenente misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato prorogato il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'art. 1, comma 683-bis, della L. 147 del 27 dicembre 2013, al 30 giugno 2020, ma è rimasto invariato il termine per l'approvazione di modifiche al Regolamento TARI;

VISTO l'art. 1 comma 688 della L. 147 del 27 dicembre 2013 che tra l'altro dispone che il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;

RILEVATO altresì che i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre devono essere effettuati sulla base degli atti (regolamenti e determinazione delle tariffe), inviati al Ministero dell'economia e delle Finanze, come previsto dall'art. 13, comma 15, del decreto legge 201/2011, modificato dall'art. 15-bis del decreto legge 34/2019, entro il 14 ottobre e pubblicati sul sito www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre;

CONSIDERATO opportuno posticipare la scadenza di pagamento della rata di saldo della TARI in modo da poter conguagliare l'Imposta dovuta di ciascun anno con le Tariffe approvate per l'anno cui si riferiscono, e valutato di anticipare la prima rata (a partire dal 2021) stabilendo che la TARI sia versata in n. 2 rate e con le seguenti modalità:

- prima rata di acconto, scadenza di pagamento 30 Aprile, è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente e l'acconto relativo al periodo gennaio-giugno; precisando che solo con riferimento all'anno 2020, per l'acconto relativo al periodo gennaio-giugno è mantenuta in vigore la scadenza del 31 luglio 2020;
- seconda rata, scadenza di pagamento 2 Dicembre, a saldo e conguaglio calcolato sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di TARI utilizzando le tariffe approvate per l'anno di riferimento e tributo provinciale incluso, dal quale sarà scomputata la rata pagata in acconto;

VALUTATO inoltre di estendere l'esenzione della TARI per tre anni alle nuove aperture di attività commerciali e di artigianato di servizio a tutte le nuove attività e non solo per quelle attualmente non presenti come categorie merceologiche sul territorio comunale per favorire la ripresa delle attività commerciali anche attraverso interventi sulla fiscalità locale;

CONSIDERATO che si rende necessario, alla luce della esperienza applicativa, nell'intento di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e definire regole operative di più agevole attuazione, provvedere ad apportare al Regolamento per la disciplina della TARI talune modificazioni allo scopo di migliorare le modalità di riscossione del tributo e di perfezionare il dettato regolamentare rispetto alla disciplina di legge vigente;

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti – TARI, approvato dal Consiglio Comunale in data 22/05/2014 con deliberazione num. 25, modificato dal Consiglio Comunale in data 21/07/2014 con deliberazione num. 35, in data 29/04/2016 con deliberazione num. 9 e in data 23/03/2018 con deliberazione num. 9;

RITENUTO pertanto necessario, al fine di recepire le citate proposte modificare il Regolamento TARI, come illustrato nel prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);

VISTA la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, come modificata dal decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156;

VISTO l'art. 53 comma 16 della L. 388 del 23 dicembre 2000;

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'art. 42, comma 2, lettera f) che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica e tecnico-contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000,

ACQUISITO il parere espresso dal Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239, del D.Lgs. n. 267/2000, prot. 3967 in data 23.04.2020;

Con voti favorevoli n. 9 – contrari zero – astenuti n. 4 (Menozzi – Spanò – Bonazzi S. – Righi), espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

per le motivazioni indicate in premessa:

- 1) DI CONFERMARE** quanto esposto in premessa, che si intende qui integralmente riportato;
- 2) DI MODIFICARE** le date di versamento delle due rate, in particolare, la scadenza di pagamento della rata di saldo della TARI in modo da poter congruagliare l'Imposta dovuta di ciascun anno con le Tariffe approvate per l'anno cui si riferiscono, stabilendo che la TARI sia versata in n. 2 rate e con le seguenti modalità:

- prima rata di acconto, scadenza di pagamento 30 Aprile, è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente e l'acconto relativo al periodo gennaio-giugno; precisando che solo con riferimento all'anno 2020, per l'acconto relativo al periodo gennaio-giugno è mantenuta in vigore la scadenza del 31 luglio 2020;

- seconda rata, scadenza di pagamento 2 Dicembre, a saldo e congruaglio calcolato sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di TARI utilizzando le tariffe approvate per l'anno di riferimento e tributo provinciale incluso, dal quale sarà scomputata la rata pagata in acconto;

- 3) **DI ESTENDERE** l'esenzione della TARI per tre anni alle nuove aperture di attività commerciali e di artigianato di servizio a tutte le nuove attività e non solo per quelle attualmente non presenti come categorie merceologiche sul territorio comunale per favorire la ripresa delle attività commerciali anche attraverso interventi sulla fiscalità locale;
- 4) **DI PROVVEDERE** ad apportare al Regolamento per la disciplina della TARI le modifiche e integrazioni proposte e descritte in premessa allo scopo di migliorare le modalità di riscossione del tributo e di perfezionare il dettato regolamentare rispetto alla disciplina di legge vigente;
- 5) **DI APPROVARE** le modifiche sopra descritte e riportate nel Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti – TARI, approvato con Delibera C.C. n. 25 del 22.05.2014 e successive modificazioni, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- 6) **DI INVIARE** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 Settembre 1998, n. 360;
- 7) **DI PUBBLICARE** il contenuto della presente Delibera e il nuovo *Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI)*, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato B); sul sito internet istituzionale del Comune;

E con voti unanimi e favorevoli legalmente espressi;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000

Letto, confermato e sottoscritto a norma di legge

Il Sindaco

Avv. Giuseppe Artioli

Il Segretario Comunale

Dott. Giuseppe D'urso Pignataro



Comune di Campegine

Provincia di Reggio nell'Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 DEL 22/04/2020

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC" NELLA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE

Si esprime Parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Motivazioni/Annotazioni:

Campegine lì, 22/04/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**I SETTORE: AFFARI GENERALI -
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
RISORSE**

Burani Nicola / ArubaPEC S.p.A.



Comune di Campegine

Provincia di Reggio nell'Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 DEL 22/04/2020

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC" NELLA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE

Si esprime Parere Favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Annotazioni:

Campegine lì, 22/04/2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

Burani Nicola / ArubaPEC S.p.A.

COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

PUBBLICAZIONE

Si attesta che la deliberazione n. 6 del 30/04/2020 è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio comunale on-line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dall'art. 124, 1° comma, D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000.

Campegine, li 06/05/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE /

INFOCERT SPA

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n.267/2000.

Campegine, li 30/04/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE /

INFOCERT SPA

La presente deliberazione è affissa all'albo pretorio on-line del Comune di Campegine per la pubblicazione dal 06/05/2020 al 21/05/2020
E' diventata ESECUTIVA il 30/04/2020 ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18-08-00 n.267.

Campegine, li 06/05/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE /

INFOCERT SPA

COMUNE DI CAMPEGINE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Modifiche e integrazioni anno 2020

Art. 2 – Presupposto per l'applicazione del tributo

<u>VECCHIO TESTO</u>	<u>NUOVO TESTO</u>
1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.	1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. <u>La Tari è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale il presupposto si realizza.</u>

Art. 6 – Esclusioni dal tributo.

<u>VECCHIO TESTO</u>	<u>NUOVO TESTO</u>
Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo: Locali: a) inutilizzati e completamenti sgombri di arredi e/o suppellettili e privi di utenze attive di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica); nel caso in cui l'utenza sia condominiale e quindi non disattivabile deve essere autodichiarato il permanente stato di non utilizzo dei locali. b) centrali termiche, locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, impianti di autolavaggio automatici, superfici adibite all'allevamento di animali, superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o silvicoltura, quali legnaie, fienili e simili; locali destinati esclusivamente all'essiccazione, silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana; c) vani, porzioni di vani e aree coperte la cui altezza non ne consenta un normale utilizzo, e sia uguale o inferiore a mt. 1,5;	1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo: Locali: a) inutilizzati e completamenti sgombri di arredi e/o suppellettili e privi di utenze attive di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica); nel caso in cui l'utenza sia condominiale e quindi non disattivabile deve essere autodichiarato il permanente stato di non utilizzo dei locali. <u>a.1) locali con utenze non domestiche sgombri di arredi e privi di utenze attive di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica) che non sono utilizzati per chiusura o accertata sospensione di attività;</u> b) centrali termiche, locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, impianti di autolavaggio automatici, superfici adibite all'allevamento di animali, superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o silvicoltura, quali legnaie, fienili e simili; locali destinati esclusivamente all'essiccazione, silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana; c) vani, porzioni di vani e aree coperte la cui altezza non ne consenta un normale utilizzo, e sia uguale o inferiore a mt. 1,5;

d) di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori; e) destinati al solo esercizio di attività sportiva e di norma utilizzati dai soli praticanti. Sono invece soggetti al tributo tutti gli altri locali destinati ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili; f) delle sale di lavorazione delle latterie ove si procede unicamente al lavaggio delle superfici g) locali comuni condominiali di cui all'art.1117 del codice civile che non siano detenuti o occupati in via esclusiva ; h) destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose; i) sale espositive di musei, pinacoteche e simili. Aree: a) impraticabili, intercluse da recinzione o non presidiate; b) balconi a sbalzo; c) in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo; d) zone di transito e di manovra; e) zone in cui si svolge l'attività agonistica degli impianti sportivi; 1. Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione. 2. Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti, sono escluse le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio automatico di automezzi e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita di veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio. Restano quindi soggetti al tributo i restanti locali ed aree operative, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina o, in mancanza, la superficie convenzionale di mq. 20 per ogni colonnina di erogazione.	d) di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori; e) destinati al solo esercizio di attività sportiva e di norma utilizzati dai soli praticanti. Sono invece soggetti al tributo tutti gli altri locali destinati ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili; f) delle sale di lavorazione delle latterie ove si procede unicamente al lavaggio delle superfici g) locali comuni condominiali di cui all'art.1117 del codice civile che non siano detenuti o occupati in via esclusiva ; h) destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose; i) sale espositive di musei, pinacoteche e simili. <i>j) <u>locali adibiti da imprenditori agricoli a ricoveri di attrezzi e mezzi;</u></i> <i>k) <u>gli immobili di stretta pertinenza di fondi destinati all'esercizio dell'agricoltura, dell'allevamento, del florovivaismo e della silvicoltura, come ad esempio i locali di ricovero delle attrezzature e delle derrate, i fienili, le stalle, le serre per l'esposizione delle piante, con esclusione della parte abitativa della casa colonica e degli spazi destinati alla vendita dei prodotti al dettaglio, alla somministrazione e alla ricettività.</u></i> Aree: a) impraticabili, intercluse da recinzione o non presidiate; b) balconi a sbalzo; c) in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo; d) zone di transito e di manovra; e) zone in cui si svolge l'attività agonistica degli impianti sportivi; 2. Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione. 3. Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti, sono escluse le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio automatico di automezzi e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita di veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio. Restano quindi soggetti al tributo i restanti locali ed aree operative, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina o, in mancanza, la superficie convenzionale di mq. 20 per ogni colonnina di erogazione.
---	--

Art. 7 - Riduzioni ed esenzioni

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
1. Il tributo è ridotto del 40%, sia per la quota fissa che per la quota variabile della tariffa, nei casi in cui il servizio di gestione dei rifiuti sia istituito od attivato, ma la distanza del punto più vicino di raccolta superi i 500 metri, restando escluse dal calcolo delle distanze i percorsi su proprietà privata. 2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 gg. lavorativi, e ciò abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto applicando alla parte variabile della tariffa una riduzione di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese di interruzione. 3. A favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico, è concessa una riduzione pari al 20% per la quota variabile della tariffa, da applicarsi in sede di versamento a conguaglio. Per beneficiare della riduzione il contribuente è tenuto alla presentazione, entro il termine di cui all'art. 14 comma 4, a pena di decadenza, di apposita dichiarazione all'ente gestore del servizio, che potrà verificare l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento. 4. Per i locali e le aree delle utenze non domestiche, adibiti ad attività stagionali e periodiche e, pertanto, occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente e per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a sei mesi, risultante dal titolo autorizzativo dell'attività, si applica la tariffa della categoria corrispondente. Il tributo viene calcolato secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 15. 5. Per i locali delle utenze domestiche non residenti per i quali non è possibile disattivare la fornitura dei servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica) in quanto necessari per il mantenimento e la conservazione dell'immobile medesimo, è prevista l'applicazione del tributo limitatamente alla sola parte fissa (tariffa €/m2 prevista per 1 componente) qualora e per il periodo in cui si documenti adeguatamente l'effettivo e permanente stato di non occupazione.	1. Il tributo è ridotto del 40%, sia per la quota fissa che per la quota variabile della tariffa, nei casi in cui il servizio di gestione dei rifiuti sia istituito od attivato, ma la distanza del punto più vicino di raccolta superi i 500 metri, restando escluse dal calcolo delle distanze i percorsi su proprietà privata. 2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 gg. lavorativi, e ciò abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto applicando alla parte variabile della tariffa una riduzione di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese di interruzione. 3. A favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico, è concessa una riduzione pari al 20% per la quota variabile della tariffa, da applicarsi in sede di versamento a conguaglio. <u>Per le utenze che avviano o che interrompono la pratica del compostaggio nel corso dell'anno, la riduzione viene calcolata sulla base dei giorni effettivi di attuazione della pratica.</u> Per beneficiare della riduzione il contribuente è tenuto alla presentazione, entro il termine di cui all'art. 14 comma 4, a pena di decadenza, di apposita dichiarazione all'ente gestore del servizio, che potrà verificare l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento. <u>L'istanza non va presentata se non cambiano le condizioni, va altresì comunicata la cessazione delle stesse.</u> <u>In qualunque momento, incaricati del gestore del tributo possono richiedere l'accesso presso l'utenza, al fine di verificare la reale pratica di compostaggio. In caso di rifiuto da parte dell'utente all'accesso degli incaricati della verifica, ovvero in caso di accertata insussistenza delle condizioni richieste per la suddetta riduzione, verrà recuperato l'intero importo indebitamente scontato.</u> 4. Per i locali e le aree delle utenze non domestiche, adibiti ad attività stagionali e periodiche e, pertanto, occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente e per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a sei mesi, risultante dal titolo autorizzativo dell'attività, si applica la tariffa della categoria corrispondente. Il tributo viene calcolato secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 15. 5. Per i locali <u>e le aree delle utenze domestiche non residenti di cui all'art. 11 comma 2 lettera c)</u> per i quali non è possibile disattivare la fornitura dei servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica) in quanto necessari per il mantenimento e la conservazione dell'immobile medesimo, è prevista l'applicazione del tributo limitatamente alla sola parte fissa (tariffa €/m2 prevista per 1 componente) qualora e per il periodo in cui si documenti adeguatamente l'effettivo e permanente stato di

6. Per le utenze non domestiche che avviano al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti speciali assimilati agli urbani, purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 50% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata a tributo, è concessa una riduzione del 35% della quota variabile del tributo da applicarsi a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile, redatta su modello predisposto dal Comune da presentare, a pena di decadenza, entro il 31 Gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del recupero dei rifiuti speciali assimilati. 7. Per i soggetti esercenti attività agrituristiche, per le quali sia comprovata l'autorizzazione all'attività limitata nell'anno, è riconosciuta una riduzione della parte variabile pari ad 1/365 del tributo dovuto per ogni giorno in cui l'attività è esclusa. 8. Alle utenze non domestiche inattive o con accertata sospensione di attività o non ancora iniziata attività, è concessa una riduzione pari al 100% della parte variabile della corrispondente tariffa del tributo. Tale situazione dovrà essere comprovata mediante presentazione di apposita documentazione attestante la condizione di inutilizzo dei locali. La riduzione sarà riconosciuta per un periodo massimo di 6 mesi e potrà essere rinnovata a fronte di presentazione di nuova richiesta documentata. 9. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 31 Gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.	non occupazione. <u>La richiesta annuale per fruire della riduzione deve essere presentata entro il termine previsto dall'art. 14 comma 8.</u> <u>5bis Per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente è prevista l'applicazione di un coefficiente di riduzione del tributo pari al 25% sia sulla parte fissa che sulla parte variabile, calcolata come disposto dall'art. 11 comma 2 lettera b). La riduzione è concessa con richiesta annuale dietro dimostrazione delle condizioni sopra descritte entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.</u> 6. Per le utenze non domestiche che avviano al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti speciali assimilati agli urbani, purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 50% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata a tributo, è concessa una riduzione del 35% della quota variabile del tributo da applicarsi a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile. <u>Tale riduzione è subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, ai sensi dell'art. 14 comma 6 con la quale si comprova di avere avviato al riciclo mediante l'esibizione del formulario o dell'attestazione rilasciata da soggetti autorizzati</u> da presentare, a pena di decadenza, entro <u>il 30 aprile</u> dell'anno successivo a quello di effettuazione del recupero dei rifiuti speciali assimilati. <u>Nel calcolo si considerano esclusivamente i rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo senza avvalersi del servizio pubblico ed a cura e spesa del produttore.</u> 7. Per i soggetti esercenti attività agrituristiche, per le quali sia comprovata l'autorizzazione all'attività limitata nell'anno, è riconosciuta una riduzione della parte variabile pari ad 1/365 del tributo dovuto per ogni giorno in cui l'attività è esclusa. 8. Alle utenze non domestiche inattive o con accertata sospensione di attività o non ancora iniziata attività, è concessa una riduzione pari al 100% della parte variabile della corrispondente tariffa del tributo. Tale situazione dovrà essere comprovata mediante presentazione di apposita documentazione attestante la condizione di inutilizzo dei locali. La riduzione sarà riconosciuta per un periodo massimo di 6 mesi e potrà essere rinnovata a fronte di presentazione di nuova richiesta documentata. 9. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. <u>La formazione di rifiuti speciali deve avvenire in via continuativa, con esclusione, quindi di produzioni meramente occasionali, e prevalente, intendendosi che i rifiuti speciali devono rappresentare la parte nettamente predominante della produzione complessiva di rifiuti sulla superficie da detassare. La parte così determinata è</u>
---	---

Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche. 10. Agevolazioni a favore di nuove attività imprenditoriali: 1) Per i locali delle utenze non domestiche presso i quali vengono avviate nuove attività imprenditoriali commerciali (esercizi di vicinato) ed artigianali che pongono in vendita prodotti appartenenti ai settori alimentare e non alimentare non presenti sul territorio comunale è prevista, per i primi tre anni decorrenti dalla data di inizio dell'attività risultante dal Registro Imprese, l'esenzione dal pagamento della TARI. Se nello stesso locale si effettua attività di vendita congiunta con altri prodotti, l'esenzione della TARI sarà applicata solo se la superficie dedicata ai generi mancanti è superiore al 70% della superficie di vendita del locale. 2) Non rientrano nella definizione di "nuova attività" le seguenti fattispecie: - le attività cessate e nuovamente iniziate da parte dello stesso soggetto, anche se in forma giuridica diversa ed in altri locali, entro un anno dalla sua cessazione; - le variazioni di denominazione o ragione sociale nonché le trasformazioni societarie; - i subingressi a seguito acquisto od affittanza d'azienda, successione o donazione su attività che non fruiscono del periodo triennale di agevolazione. 3) Sono esclusi dall'agevolazione: - coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di Titolari/Legali Rappresentanti o Amministratori di Ditte, hanno pendenze debitorie di qualsiasi genere con il Comune di Campegine oppure risultano essere messi in mora per mancato pagamento di entrata comunale di qualsiasi natura; Il requisito di cui al presente comma devono essere posseduti per l'intero periodo di concessione dell'agevolazione, pena la revoca della medesima. La revoca avviene con effetto immediato, attivando il recupero di eventuali benefici indebitamente goduti e delle conseguenti spese.	<u>detratta dalla superficie complessiva oggetto del tributo. Per usufruire dell'esclusione in oggetto, gli interessati devono presentare, a pena di decadenza, la documentazione specificata al successivo art. 14 c. 5 del presente Regolamento.</u> In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche. 10. Agevolazioni a favore di nuove attività imprenditoriali: a) Per i locali delle utenze non domestiche presso i quali vengono avviate nuove attività imprenditoriali commerciali (esercizi di vicinato) ed artigianali che pongono in vendita prodotti appartenenti ai settori alimentare e non alimentare, <u>ed artigianali di servizio alla persona</u> è prevista, per i primi tre anni decorrenti dalla data di inizio dell'attività risultante dal Registro Imprese, l'esenzione dal pagamento della TARI <u>dei primi 100 mq. della superficie complessiva occupata, senza tenere conto delle superfici già esenti per la produzione di rifiuti speciali.</u> <u>L'immobile per il quale viene richiesta l'agevolazione dovrà essere adibito ed interamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività.</u> Non rientrano nella definizione di "nuova attività" le seguenti fattispecie: - le attività cessate e nuovamente iniziate da parte dello stesso soggetto, anche se in forma giuridica diversa ed in altri locali, entro un anno dalla sua cessazione; - le variazioni di denominazione o ragione sociale nonché le trasformazioni societarie; - i subingressi a seguito acquisto od affittanza d'azienda, successione o donazione su attività che non fruiscono del periodo triennale di agevolazione. b) Sono esclusi dall'agevolazione: - coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di Titolari/Legali Rappresentanti o Amministratori di Ditte, hanno pendenze debitorie di qualsiasi genere con il Comune di Campegine oppure risultano essere messi in mora per mancato pagamento di entrata comunale di qualsiasi natura; I requisiti di cui al presente comma devono essere posseduti per l'intero periodo di concessione dell'agevolazione, pena la revoca della medesima. La revoca avviene con effetto immediato, attivando
--	---

4) L'esenzione di cui al comma 1 è concessa su istanza dell'interessato da presentare, contestualmente alla dichiarazione di cui all'art. 14 del presente Regolamento, su apposito modello predisposto dal Comune. 5) Le misure delle agevolazioni previste sono concesse fino all'ammontare dello stanziamento stabilito annualmente dal Comune.	il recupero di eventuali benefici indebitamente goduti e delle conseguenti spese. c) L'esenzione di cui alla lettera <u>a)</u> è concessa, a pena di decadenza, su istanza dell'interessato, redatta su apposito modello predisposto dal Comune, nei termini previsti dall'art. 14 <u>comma 4</u> del presente Regolamento. <u>Tale istanza non deve essere ripresentata se non cambiano le condizioni, ma va altresì comunicata la cessazione delle stesse.</u> d) Le misure delle agevolazioni previste sono concesse fino all'ammontare dello stanziamento stabilito annualmente dal Comune.
---	--

Art. 8 – Determinazione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e rifiuti speciali

<u>VECCHIO TESTO</u>	<u>NUOVO TESTO</u>
Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali – siano essi pericolosi o non pericolosi – qualora la superficie da assoggettare al tributo risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie assoggettabile al tributo è calcolata considerando, rispetto all'intera superficie dei locali, le percentuali di seguito indicate: - ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi 80% - strutture sanitarie e veterinarie pubbliche e private, per quanto riguarda: sale operatorie – laboratori di analisi – di ricerca – di radiologia – di radioterapia – di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive 65% - lavanderie a secco e tintorie non industriali 75% - officine meccaniche per riparazione auto, moto, macchine agricole, gommisti, elettrauto 65% - autocarrozzerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie,--ceramiche, e smalterie 65% - falegnameria 65% - caseifici e cantine vinicole (esclusi i locali di mera trasformazione delle uve) 55% - macellerie e pescherie 75% - officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche 55% - tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie 75% - laboratori fotografici o eliografici 75% - produzione ed allestimenti pubblicitari, insegne luminose 75% Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate, si fa ricorso	Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali – siano essi pericolosi o non pericolosi – qualora la superficie da assoggettare al tributo risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie assoggettabile al tributo è calcolata considerando, rispetto all'intera superficie dei locali, le percentuali di seguito indicate: - ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi 80% - strutture sanitarie e veterinarie pubbliche e private, per quanto riguarda: sale operatorie – laboratori di analisi – di ricerca – di radiologia – di radioterapia – di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive 65% - lavanderie a secco e tintorie non industriali 75% - officine meccaniche per riparazione auto, moto, macchine agricole, gommisti, elettrauto 65% - autocarrozzerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie,--ceramiche, e smalterie 65% - falegnameria 65% - caseifici e cantine vinicole (esclusi i locali di mera trasformazione delle uve) 55% - macellerie e pescherie 75% - officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche 55% - tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie 75% - laboratori fotografici o eliografici 75% - produzione ed allestimenti pubblicitari, insegne luminose 75% Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate, si fa ricorso

a criteri analoghi. Al fine il soggetto passivo dovrà: - Indicare nella dichiarazione originaria o di variazione le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologia di rifiuti prodotti, distinti per codice CER; - Comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codice CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese abilitate nelle forme di legge.	a criteri analoghi. Al fine il soggetto passivo dovrà: - Indicare nella dichiarazione originaria o di variazione le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologia di rifiuti prodotti, distinti per codice CER; <u>presentare, entro il 30 aprile il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) munito di ricevuta di presentazione e relativo all'anno precedente.</u> <u>E' facoltà del soggetto gestore del tributo di effettuare controlli e richiedere ulteriore documentazione in ordine alla circostanze oggetto della dichiarazione di cui sopra.</u>
---	---

Art. 11 – Categorie di utenza

<u>VECCHIO TESTO</u>	<u>NUOVO TESTO</u>
1. Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica, intendendosi: a) Per utenza domestica , le superfici adibite a civile abitazione; b) Per utenza non domestica , le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi. 2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in: a) domestiche residenti; le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere determinato diversamente da quanto risulti nello stato di famiglia anagrafico, solo nei seguenti casi: - documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero; - attività di studio o lavoro per periodi superiori a sei mesi, debitamente documentata, ove si dimostri che il soggetto non è in condizioni di fare ritorno quotidianamente al luogo di residenza; Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro fuori dei casi sopra descritti.	1. Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica, intendendosi: a) Per utenza domestica , le superfici adibite a civile abitazione; b) Per utenza non domestica , le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi. 2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in: a) domestiche residenti; le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere determinato diversamente da quanto risulti nello stato di famiglia anagrafico, solo nei seguenti casi: - documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero; - attività di studio o lavoro per periodi superiori a sei mesi, debitamente documentata, ove si dimostri che il soggetto non è in condizioni di fare ritorno quotidianamente al luogo di residenza; Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro fuori dei casi sopra descritti.

Nel caso in cui l'abitazione sia occupata anche da altri soggetti estranei al nucleo anagrafico, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al presente regolamento. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari il tributo è calcolato con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio. b) domestiche non residenti; le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a due nella generalità dei casi. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene presunto in due unità. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti. 3. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, tenuto conto delle specificità territoriali e della tipologia di rifiuto prodotto. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. 4. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.	Nel caso in cui l'abitazione sia occupata anche da altri soggetti estranei al nucleo anagrafico, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al presente regolamento. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari il tributo è calcolato con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio. b) domestiche non residenti: <u>sono quelle di cui all'art. 7 comma 5bis del presente regolamento, occupate o detenute in modo non continuativo, ma ricorrente, da persone che hanno stabilito la residenza in altre unità immobiliari o fuori dal territorio comunale.</u> Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a due nella generalità dei casi. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene presunto in due unità. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti. c) <u>domestiche non residenti con consumi di solo mantenimento: sono quelle di cui all'art. 7 comma 5 del presente regolamento, le quali non vengono occupate e dove viene dimostrato un consumo delle utenze (acqua, luce e gas) di solo mantenimento. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari ad uno.</u> 3. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, tenuto conto delle specificità territoriali e della tipologia di rifiuto prodotto. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. 4. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.
---	---

Art. 13 – Riscossione

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
1. Il versamento del tributo deve avvenire esclusivamente, mediante il modello F24, che sarà inviato ai contribuenti in allegato al prospetto di liquidazione del tributo. 2. Il tributo viene liquidato in due rate semestrali, comprensivo del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504,	1. Il versamento del tributo deve avvenire esclusivamente, mediante il modello F24, che sarà inviato ai contribuenti in allegato al prospetto di liquidazione del tributo. 2. Il tributo viene liquidato in due rate semestrali, comprensivo del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:

aventi le seguenti scadenze: a) 31 Luglio: è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente e l'acconto relativo al periodo gennaio – giugno; b) 31 Ottobre: è liquidato il periodo luglio – dicembre. 3. Il tributo non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 5,00 euro su base annua, salvo quanto previsto all'art. 15.	- <u>30 aprile: è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente e l'acconto relativo al periodo gennaio-giugno;</u> <u>(Solo con riferimento all'anno 2020, per l'acconto relativo al periodo gennaio-giugno è mantenuta in vigore la scadenza del 31 luglio 2020)</u> - <u>2 dicembre è liquidato il saldo relativo al periodo luglio-dicembre, con eventuale conguaglio tariffario relativamente alla rata di acconto.</u> 3. Il tributo non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 5,00 euro su base annua, salvo quanto previsto all'art. 15.
--	--

Art. 14 – Dichiarazione

<u>VECCHIO TESTO</u>	<u>NUOVO TESTO</u>
1. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare al Comune apposita dichiarazione delle superfici da assoggettare, da variare o da cessare alla Tari, su modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo. 2. All'atto della presentazione della dichiarazione il Comune rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno di spedizione indicato dal timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento. La dichiarazione può essere inviata anche tramite posta elettronica certificata. 3. La dichiarazione produce effetti dalla data di inizio occupazione o variazione e sarà ritenuta valida anche per gli anni successivi qualora non mutino i presupposti e gli elementi necessari al calcolo del tributo. 4. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni, esclusioni o agevolazioni del tributo devono essere presentate entro il 31 gennaio dell'anno successivo, e gli effetti si producono a decorrere dalla data dell'evento dichiarato. Per i locali non utilizzati con utenze domestiche o non domestiche ed utenze attive di servizi a rete, la dichiarazione già presentata deve obbligatoriamente essere rinnovata entro il 31 dicembre di ogni anno. 5. L'applicazione delle percentuali di riduzione di cui all'art. 7 nonché l'esenzione di superfici determinate ai sensi dell'art. 2 sono riconosciute a condizione che il produttore dichiari annualmente a pena di decadenza l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità	1. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare al Comune apposita dichiarazione delle superfici da assoggettare alla Tari, <u>ovvero da modificare o cessare</u>, su modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. <u>La dichiarazione sottoscritta dal contribuente deve essere presentata entro 90 giorni dalla data in cui si verifica il fatto che ne determina l'obbligo. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.</u> 2. All'atto della presentazione della dichiarazione il Comune rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno di spedizione indicato dal timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento. La dichiarazione può essere inviata anche tramite posta elettronica certificata. 3. La dichiarazione produce effetti dalla data di inizio occupazione o variazione e sarà ritenuta valida anche per gli anni successivi qualora non mutino i presupposti e gli elementi necessari al calcolo del tributo. 4. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni, esclusioni o agevolazioni del tributo devono essere presentate entro il 31 gennaio dell'anno successivo, e gli effetti si producono a decorrere dalla data dell'evento dichiarato. Per i locali non utilizzati con utenze domestiche o non domestiche ed utenze attive di servizi a rete, la dichiarazione già presentata deve obbligatoriamente essere rinnovata entro il <u>31 gennaio</u> di ogni anno. 5. L'esenzione di superfici determinate ai sensi dell' <u>art. 7 comma 9</u> sono riconosciute a condizione che il produttore dichiari annualmente a pena di decadenza l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente, <u>mediante le modalità di seguito</u>

alla normativa vigente, mediante le modalità di seguito indicate: La dichiarazione dovrà indicare le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologia di rifiuti prodotti, distinti per codice CER.	<u>indicare:</u> a) <u>Richiesta di detassazione predisposta su apposita modulistica, corredata dalla seguente documentazione:</u> <u>- planimetria in scala adeguata (1:200 – 1:500) con evidenziazione ed indicazione della parte di area dove vengono prodotti i rifiuti speciali non assimilabili e delle destinazioni d'uso dei locali;</u> <u>- relazione con descrizione delle modalità di smaltimento dei rifiuti assimilabili agli urbani</u> <u>- relazione descrittiva dell'attività di produzione svolta;</u> <u>- copia schede di denuncia Catasto Rifiuti;</u> b) <u>Successivamente ogni anno, fornire idonea documentazione attestante la produzione di rifiuti speciali non assimilabili, rinnovando apposita richiesta di detassazione ed allegando alla stessa i formulari di trasporto dei rifiuti di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) con relativa ricevuta di presentazione. La dichiarazione e gli allegati di cui al periodo precedente devono essere presentati, a pena di decadenza, ogni anno entro il 30 aprile dell'anno successivo, in mancanza, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.</u> c) <u>E' facoltà del soggetto gestore del tributo di effettuare controlli e richiedere ulteriore documentazione in ordine alla circostanze oggetto della dichiarazione di cui sopra, ed ove fosse riscontrata la non produzione dei rifiuti speciali, sarà disposta la decadenza dal beneficio.</u>
6. L'applicazione della riduzione di cui al comma 7 dell'art. 8 è consentita a condizione che gli interessati presentino entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione redatta su modello predisposto dal Comune attestante la quantità totale dei rifiuti prodotti nell'unità locale e la quantità dei rifiuti avviati al recupero nell'anno precedente, nonché l'indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti. La differenza, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto di successivi pagamenti. Su richiesta del Comune, il produttore che ha beneficiato dell'esenzione deve presentare documentazione attestante l'attività svolta dal soggetto incaricato del recupero dei rifiuti (dichiarazione MUD, formulari di identificazione, registri di carico e scarico).	6. L'applicazione della riduzione di cui <u>all'articolo 7 comma 6</u> è consentita a condizione che gli interessati presentino entro il <u>30 aprile</u> dell'anno successivo, una dichiarazione—attestante la quantità totale dei rifiuti prodotti nell'unità locale e la quantità dei rifiuti avviati al recupero nell'anno precedente, nonché l'indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti. La differenza, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto di successivi pagamenti. Su richiesta del Comune, il produttore che ha beneficiato dell'esenzione deve presentare documentazione attestante l'attività svolta dal soggetto incaricato del recupero dei rifiuti (dichiarazione MUD, formulari di identificazione, registri di carico e scarico).
7. Per le superfici già soggette al Tares e che non hanno subito variazioni non vi è obbligo di nuova dichiarazione ai sensi del presente articolo.	7. Per le superfici già soggette al Tares e che non hanno subito variazioni non vi è obbligo di nuova dichiarazione ai sensi del presente articolo. 8. <u>La riduzione prevista al comma 5 dell'art. 7 è concessa con richiesta annuale da presentarsi entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, a dimostrazione delle condizioni di consumo delle utenze (acqua, luce e gas) di solo mantenimento.</u>

Art. 18 - Dilazione del pagamento

<u>VECCHIO TESTO</u>	<u>NUOVO TESTO</u>
Il Funzionario Responsabile dei tributi, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso, la rateizzazione del pagamento delle somme dovute per il tributo ai sensi dell'art. 13 "Sospensione e dilazione del versamento" del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali	<u>1. Il Funzionario Responsabile del tributo, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso, la rateizzazione del pagamento delle somme dovute per il tributo ordinario, con l'applicazione di interessi legali.</u> <u>2. I criteri ed i requisiti per la concessione della rateizzazione, nel rispetto del principio di sostegno di situazioni di reale ed obiettiva difficoltà economica di privati e aziende sono i seguenti:</u> a) <u>per privati e famiglie la rateizzazione è concessa a fronte di singoli avvisi di pagamento di importo superiore ad € 100,00;</u> b) <u>per le utenze non domestiche la rateizzazione è concessa a fronte di singoli avvisi di pagamento di importo superiore ad € 500,00</u> <u>3. Dopo il ricevimento dell'avviso di pagamento della rata di acconto o di saldo, il contribuente potrà fare richiesta al Funzionario Responsabile del tributo, di poter pagare con rate mensili costanti fino a un massimo di 6 rate per le utenze domestiche e 12 per le utenze non domestiche.</u> <u>4. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, di norma prima della scadenza dell'avviso di pagamento a cui si riferisce e dovrà essere documentata in ordine alla sussistenza della situazione di difficoltà economica.</u> <u>5. In caso di mancato pagamento di una rata:</u> a) <u>il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;</u> b) <u>l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione con applicazione degli interessi legali dalla scadenza non rispettata;</u> c) <u>al debitore non può più essere concessa ulteriore rateizzazione per l'anno di riferimento.</u>

Art. 20 – Norme transitorie e finali

<u>VECCHIO TESTO</u>	<u>NUOVO TESTO</u>
1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.	1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal <u>1° gennaio 2020.</u> 2. <u>Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.</u>

INDICE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Presupposto per l'applicazione del tributo

Art. 3 – Soggetto attivo

Art. 4 – Soggetti passivi

Art. 5 – Locali e aree oggetto del tributo

Art. 6 – Esclusioni dal tributo

Art. 7 - Riduzioni ed esenzioni

Art. 7 bis - Esenzioni e riduzioni per particolari condizioni sociali e/o economiche

Art. 8 – Determinazione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e rifiuti speciali

Art. 9 - Agevolazioni

Art. 10 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

Art. 11 – Categorie di utenza

Art. 12 - Tariffe del tributo

Art. 13 – Riscossione

Art. 14 – Dichiarazione

Art. 15 – Tributo giornaliero

Art. 16 – Rimborsi e compensazione

Art. 17 – Attività di controllo e sanzioni

Art. 18 - Dilazione del pagamento

Art. 19 – Riscossione coattiva

Art. 20 – Norme finali e transitorie

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, in attuazione della legge 27/12/2013 n. 147 e del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e loro successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano il regolamento generale delle entrate tributarie comunali e le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
La Tari è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale il presupposto si realizza.

Art. 3 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo del tributo è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo medesimo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 4 – Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o persona giuridica, ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che possiedono o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nei locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di

variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

Art. 5 – Locali e aree oggetto del tributo

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da almeno tre lati verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) le aree scoperte operative, intendendo per tali le aree ove si svolgono attività economiche;
 - c) le aree scoperte operative ad utilizzo discontinuo o saltuario, in relazione alla specifica attività svolta che presenta caratteristiche accertabili di variabilità nel corso dell'anno;
 - d) tettoie, balconi, terrazze, campeggi, cinema all'aperto, parcheggi, magazzini di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione se costituiscono aree operative di attività economiche;
 - e) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
 - f) I locali accessori a quelli di cui alla lettera a) anche se da questi separati, al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale.
2. Fino al completamento delle operazioni di allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibile nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile.
3. La superficie calpestabile, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato, per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. Il vano scala è da misurarsi in pianta una sola volta.
4. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.
5. Per le aree di cui alla lettera c) del primo comma, in ragione del loro specifico utilizzo, nella determinazione della superficie assoggettabile viene considerato il 30% della superficie totale.

Art. 6 – Esclusioni dal tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

Locali:

- a) inutilizzati e completamente sgombri di arredi e/o suppellettili e privi di utenze attive di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica); nel caso in cui l'utenza sia condominiale e quindi non disattivabile deve essere autodichiarato il permanente stato di non utilizzo dei locali.
- a.1) locali con utenze non domestiche sgombri di arredi e privi di utenze attive di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica) che non sono utilizzati per chiusura o accertata sospensione di attività;
- b) centrali termiche, locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, impianti di autolavaggio automatici, superfici adibite all'allevamento di animali, superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o silvicoltura, quali legnaie, fienili e simili; locali destinati esclusivamente all'essiccazione, silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana;
- c) vani, porzioni di vani e aree coperte la cui altezza non ne consenta un normale utilizzo, e sia uguale o inferiore a mt. 1,5;
- d) di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- e) destinati al solo esercizio di attività sportiva e di norma utilizzati dai soli praticanti. Sono invece soggetti al tributo tutti gli altri locali destinati ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- f) delle sale di lavorazione delle latterie ove si procede unicamente al lavaggio delle superfici
- g) locali comuni condominiali di cui all'art.1117 del codice civile che non siano detenuti o occupati in via esclusiva ;
- h) destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- i) sale espositive di musei, pinacoteche e simili.
- j) locali adibiti da imprenditori agricoli a ricoveri di attrezzi e mezzi;
- k) gli immobili di stretta pertinenza di fondi destinati all'esercizio dell'agricoltura, dell'allevamento, del florovivaismo e della silvicoltura, come ad esempio i locali di ricovero delle attrezzature e delle derrate, i fienili, le stalle, le serre per l'esposizione delle piante, con esclusione della parte abitativa della casa colonica e degli spazi destinati alla vendita dei prodotti al dettaglio, alla somministrazione e alla ricettività.

Aree:

- a) impraticabili, intercluse da recinzione o non presidiate;
- b) balconi a sbalzo;
- c) in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- d) zone di transito e di manovra;
- e) zone in cui si svolge l'attività agonistica degli impianti sportivi;

2. Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti, sono escluse le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio automatico di automezzi e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita di veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio. Restano quindi soggetti al tributo i restanti locali ed aree operative, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina o, in mancanza, la superficie convenzionale di mq. 20 per ogni colonnina di erogazione.

Art. 7 - Riduzioni ed esenzioni

1. Il tributo è ridotto del 40%, sia per la quota fissa che per la quota variabile della tariffa, nei casi in cui il servizio di gestione dei rifiuti sia istituito od attivato, ma la distanza del punto più vicino di raccolta superi i 500 metri, restando escluse dal calcolo delle distanze i percorsi su proprietà privata.
2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 gg. lavorativi, e ciò abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto applicando alla parte variabile della tariffa una riduzione di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese di interruzione.
3. A favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico, è concessa una riduzione pari al 20% per la quota variabile della tariffa, da applicarsi in sede di versamento a conguaglio. Per le utenze che avviano o che interrompono la pratica del compostaggio nel corso dell'anno, la riduzione viene calcolata sulla base dei giorni effettivi di attuazione della pratica. Per beneficiare della riduzione il contribuente è tenuto alla presentazione, entro il termine di cui all'art. 14 comma 4, a pena di decadenza, di apposita dichiarazione all'ente gestore del servizio, che potrà verificare l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento. L'istanza non va presentata se non cambiano le condizioni, va altresì comunicata la cessazione delle stesse. In qualunque momento, incaricati del gestore del tributo possono richiedere l'accesso presso l'utenza, al fine di verificare la reale pratica di compostaggio. In caso di rifiuto da parte dell'utente all'accesso degli incaricati della verifica, ovvero in caso di accertata insussistenza delle condizioni richieste per la suddetta riduzione, verrà recuperato l'intero importo indebitamente scontato.
4. Per i locali e le aree delle utenze non domestiche, adibiti ad attività stagionali e periodiche e, pertanto, occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente e per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a sei mesi, risultante dal titolo autorizzativo dell'attività, si applica la tariffa della categoria corrispondente. Il tributo viene calcolato secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 15.
5. Per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti di cui all'art. 11 comma 2 lettera c) per i quali non è possibile disattivare la fornitura dei servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica) in quanto necessari per il mantenimento e la conservazione dell'immobile medesimo, è prevista l'applicazione del tributo limitatamente alla sola parte fissa (tariffa €/m2 prevista per 1 componente) qualora e per il periodo in cui si documenti adeguatamente l'effettivo e permanente stato di non occupazione. La richiesta annuale per fruire della riduzione deve essere presentata entro il termine previsto dall'art. 14 comma 8 .
- 5bis. Per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente è prevista l'applicazione di un coefficiente

di riduzione del tributo pari al 25% sia sulla parte fissa che sulla parte variabile, calcolata come disposto dall'art. 11 comma 2 lettera b). La riduzione è concessa con richiesta annuale dietro dimostrazione delle condizioni sopra descritte entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

6. Per le utenze non domestiche che avviano al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti speciali assimilati agli urbani, purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 50% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata a tributo, è concessa una riduzione del 35% della quota variabile del tributo da applicarsi a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile. Tale riduzione è subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, ai sensi dell'art. 14 comma 6 con la quale si comprova di avere avviato al riciclo mediante l'esibizione del formulario o dell'attestazione rilasciata da soggetti autorizzati da presentare, a pena di decadenza, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di effettuazione del recupero dei rifiuti speciali assimilati. Nel calcolo si considerano esclusivamente i rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo senza avvalersi del servizio pubblico ed a cura e spesa del produttore.
7. Per i soggetti esercenti attività agrituristiche, per le quali sia comprovata l'autorizzazione all'attività limitata nell'anno, è riconosciuta una riduzione della parte variabile pari ad 1/365 del tributo dovuto per ogni giorno in cui l'attività è esclusa.
8. Alle utenze non domestiche inattive o con accertata sospensione di attività o non ancora iniziata attività, è concessa una riduzione pari al 100% della parte variabile della corrispondente tariffa del tributo. Tale situazione dovrà essere comprovata mediante presentazione di apposita documentazione attestante la condizione di inutilizzo dei locali. La riduzione sarà riconosciuta per un periodo massimo di 6 mesi e potrà essere rinnovata a fronte di presentazione di nuova richiesta documentata.
9. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La formazione di rifiuti speciali deve avvenire in via continuativa, con esclusione, quindi di produzioni meramente occasionali, e prevalente, intendendosi che i rifiuti speciali devono rappresentare la parte nettamente predominante della produzione complessiva di rifiuti sulla superficie da detassare. La parte così determinata è detratta dalla superficie complessiva oggetto del tributo. Per usufruire dell'esclusione in oggetto, gli interessati devono presentare, a pena di decadenza, la documentazione specificata al successivo art. 14 c. 5 del presente Regolamento. In difetto l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.
10. Agevolazioni a favore di nuove attività imprenditoriali:
 - a) Per i locali delle utenze non domestiche presso i quali vengono avviate nuove attività imprenditoriali commerciali (esercizi di vicinato) ed artigianali che pongono in vendita prodotti appartenenti ai settori alimentare e non alimentare, ed artigianali di servizio alla persona è prevista, per i primi tre anni decorrenti dalla data di inizio dell'attività risultante dal Registro Imprese, l'esenzione dal pagamento della TARI dei primi 100 mq. della superficie complessiva occupata, senza tenere conto delle superfici già esenti per la produzione di rifiuti speciali.

L'immobile per il quale viene richiesta l'agevolazione dovrà essere adibito ed interamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività.

Non rientrano nella definizione di "nuova attività" le seguenti fattispecie:

- le attività cessate e nuovamente iniziate da parte dello stesso soggetto, anche se in forma giuridica diversa ed in altri locali, entro un anno dalla sua cessazione;
- le variazioni di denominazione o ragione sociale nonché le trasformazioni societarie;
- i subingresso a seguito acquisto od affitto d'azienda, successione o donazione su attività che non fruiscono del periodo triennale di agevolazione.

b) Sono esclusi dall'agevolazione:

- coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di Titolari/Legali Rappresentanti o Amministratori di Ditte, hanno pendenze debitorie di qualsiasi genere con il Comune di Campegine oppure risultano essere messi in mora per mancato pagamento di entrata comunale di qualsiasi natura;

I requisiti di cui al presente comma devono essere posseduti per l'intero periodo di concessione dell'agevolazione, pena la revoca della medesima. La revoca avviene con effetto immediato, attivando il recupero di eventuali benefici indebitamente goduti e delle conseguenti spese.

c) L'esenzione di cui alla lettera a) è concessa, a pena di decadenza, su istanza dell'interessato, redatta su apposito modello predisposto dal Comune, nei termini previsti dall'art. 14 comma 4 del presente Regolamento. Tale istanza non deve essere ripresentata se non cambiano le condizioni, ma va altresì comunicata la cessazione delle stesse.

d) Le misure delle agevolazioni previste sono concesse fino all'ammontare dello stanziamento stabilito annualmente dal Comune.

Art. 7 bis - Esenzioni e riduzioni per particolari condizioni sociali e/o economiche

1. E' costituito un fondo sociale per far fronte alle seguenti casistiche:

- a) esenzione totale della tariffa per l'abitazione occupata da persone in carico al Servizio sociale con un Progetto sociale supportato da interventi economici;
- b) esclusione della parte variabile della tariffa per le abitazioni occupate esclusivamente da nuclei familiari aventi una certificazione I.S.E.E. di importo non superiore a quello fissato annualmente con delibera di Giunta.

2. Le suddette agevolazioni saranno applicate su richiesta dell'interessato e con validità annuale; l'istanza per ottenere le agevolazioni, pertanto, deve essere presentata al Comune entro il 15/9 dell'anno di imposta e l'accoglimento è condizionato alla verifica della regolarità dei pagamenti delle annualità pregresse.

Art. 8 – Determinazione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e rifiuti speciali

1. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali – siano essi pericolosi o non pericolosi – qualora la superficie da assoggettare al tributo risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie assoggettabile al tributo è calcolata considerando, rispetto all'intera superficie dei locali, le percentuali di seguito indicate:

- | | |
|---|------------|
| - ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi | 80% |
| - strutture sanitarie e veterinarie pubbliche e private, per quanto riguarda: sale operatorie – laboratori di analisi – di ricerca – di radiologia – di radioterapia – di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive | 65% |
| - lavanderie a secco e tintorie non industriali | 75% |
| - officine meccaniche per riparazione auto, moto, macchine agricole, gommisti, elettrauto | 65% |
| - autocarrozzerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie,--ceramiche, e smalterie | 65% |
| - falegnameria | 65% |
| - caseifici e cantine vinicole (esclusi i locali di mera trasformazione delle uve) | 55% |
| - macellerie e pescherie | 75% |
| - officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche | 55% |
| - tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie | 75% |
| - laboratori fotografici o eliografici | 75% |
| - produzione ed allestimenti pubblicitari, insegne luminose | 75% |
2. Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate, si fa ricorso a criteri analoghi.
 3. Al fine di attestare la contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali, l'utente dovrà:
 - a. indicare nella dichiarazione originaria o di variazione le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologia di rifiuti prodotti, distinti per codice CER;
 - b. presentare, entro il 30 aprile il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) munito di ricevuta di presentazione e relativo all'anno precedente.
 4. E' facoltà del soggetto gestore del tributo, effettuare controlli e richiedere ulteriore documentazione in ordine alla circostanze oggetto della dichiarazione di cui sopra.

Art. 9 - Agevolazioni

1. E' facoltà del Comune istituire un fondo sociale, destinato al sostegno delle situazioni accertate di incapacità o scarsa capacità degli utenti e famiglie a far fronte al pagamento del tributo.

Art. 10 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

1. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 70% del tributo dovuto.

Art. 11 – Categorie di utenza

1. Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica, intendendosi:

- a) Per utenza domestica , le superfici adibite a civile abitazione;
- b) Per utenza non domestica , le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi.

2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

- a. domestiche residenti; le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere determinato diversamente da quanto risulti nello stato di famiglia anagrafico, solo nei seguenti casi:
 - documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero;
 - attività di studio o lavoro per periodi superiori a sei mesi, debitamente documentata, ove si dimostri che il soggetto non è in condizioni di fare ritorno quotidianamente al luogo di residenza;

Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro fuori dei casi sopra descritti.

Nel caso in cui l'abitazione sia occupata anche da altri soggetti estranei al nucleo anagrafico, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al presente regolamento. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari il tributo è calcolato con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

- b. domestiche non residenti: sono quelle di cui all'art. 7 comma 5bis del presente regolamento, occupate o detenute in modo non continuativo, ma ricorrente, da persone che hanno stabilito la residenza in altre unità immobiliari o fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a due nella generalità dei casi. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene presunto in due unità. Il numero degli occupanti può essere diversamente

determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.

- c. domestiche non residenti con consumi di solo mantenimento: sono quelle di cui all'art. 7 comma 5 del presente regolamento, le quali non vengono occupate e dove viene dimostrato un consumo delle utenze (acqua, luce e gas) di solo mantenimento. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari ad uno.

3. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, tenuto conto delle specificità territoriali e della tipologia di rifiuto prodotto. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.

Art. 12 - Tariffe del tributo

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità d'ambito competente, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e gli accantonamenti per perdite dovute a quote di tributo non versate.
4. Le tariffe sono articolate in base alle categorie di contribuenza di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, tenuto conto delle specificità territoriali e della tipologia di rifiuto prodotto.
5. In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al precedente comma, si intendono prorogate le tariffe in vigore.

Art. 13 – Riscossione

1. Il versamento del tributo deve avvenire esclusivamente, mediante il modello F24, che sarà inviato ai contribuenti in allegato al prospetto di liquidazione del tributo.

2. Il tributo viene liquidato in due rate semestrali, comprensivo del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:

- 30 aprile: è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente e l'acconto relativo al periodo gennaio-giugno;
(Solo con riferimento all'anno 2020, per l'acconto relativo al periodo gennaio-giugno è mantenuta in vigore la scadenza del 31 luglio 2020)
- 2 dicembre è liquidato il saldo relativo al periodo luglio-dicembre, con eventuale conguaglio tariffario relativamente alla rata di acconto.

3. Il tributo non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 5,00 euro su base annua, salvo quanto previsto all'art. 15.

Art. 14 – Dichiarazione

1. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare al Comune apposita dichiarazione delle superfici da assoggettare alla Tari, ovvero da modificare o cessare, su modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. La dichiarazione sottoscritta dal contribuente deve essere presentata entro 90 giorni dalla data in cui si verifica il fatto che ne determina l'obbligo. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

2. All'atto della presentazione della dichiarazione il Comune rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno di spedizione indicato dal timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento. La dichiarazione può essere inviata anche tramite posta elettronica certificata.

3. La dichiarazione produce effetti dalla data di inizio occupazione o variazione e sarà ritenuta valida anche per gli anni successivi qualora non mutino i presupposti e gli elementi necessari al calcolo del tributo.

4. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni, esclusioni o agevolazioni del tributo devono essere presentate entro il 31 gennaio dell'anno successivo, e gli effetti si producono a decorrere dalla data dell'evento dichiarato.

Per i locali non utilizzati con utenze domestiche o non domestiche ed utenze attive di servizi a rete, la dichiarazione già presentata deve obbligatoriamente essere rinnovata entro il 31 gennaio di ogni anno.

5. L'esenzione di superfici determinate ai sensi dell' art. 7 comma 9 sono riconosciute a condizione che il produttore dichiari annualmente a pena di decadenza l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente, mediante le modalità di seguito indicate:

- a) Richiesta di detassazione predisposta su apposita modulistica, corredata dalla seguente documentazione:
 - planimetria in scala adeguata (1:200 – 1:500) con evidenziazione ed indicazione della parte di area dove vengono prodotti i rifiuti speciali non assimilabili e delle destinazioni d'uso dei locali;

- relazione con descrizione delle modalità di smaltimento dei rifiuti assimilabili agli urbani
- relazione descrittiva dell'attività di produzione svolta;
- copia schede di denuncia Catasto Rifiuti;

- b) Successivamente, ogni anno, fornire idonea documentazione attestante la produzione di rifiuti speciali non assimilabili, rinnovando apposita richiesta di detassazione ed allegando alla stessa i formulari di trasporto dei rifiuti di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) con relativa ricevuta di presentazione. La dichiarazione e gli allegati di cui al periodo precedente devono essere presentati, a pena di decadenza, ogni anno entro il 30 aprile dell'anno successivo, in mancanza, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.

E' facoltà del soggetto gestore del tributo di effettuare controlli e richiedere ulteriore documentazione in ordine alla circostanze oggetto della dichiarazione di cui sopra, ed ove fosse riscontrata la non produzione dei rifiuti speciali, sarà disposta la decadenza dal beneficio.

6. L'applicazione della riduzione di cui all'articolo 7 comma 6 è consentita a condizione che gli interessati presentino entro il 30 aprile dell'anno successivo, una dichiarazione-attestante la quantità totale dei rifiuti prodotti nell'unità locale e la quantità dei rifiuti avviati al recupero nell'anno precedente, nonché l'indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti. La differenza, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto di successivi pagamenti. Su richiesta del Comune, il produttore che ha beneficiato dell'esenzione deve presentare documentazione attestante l'attività svolta dal soggetto incaricato del recupero dei rifiuti (dichiarazione MUD, formulari di identificazione, registri di carico e scarico).

7. Per le superfici già soggette al Tares e che non hanno subito variazioni non vi è obbligo di nuova dichiarazione ai sensi del presente articolo.

8. La riduzione prevista al comma 5 dell'art. 7 è concessa con richiesta annuale da presentarsi entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, a dimostrazione delle condizioni di consumo delle utenze (acqua, luce e gas) di solo mantenimento.

Art. 15 – Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.
3. Il tributo giornaliero è commisurato per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale del 50%.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Il pagamento minimo richiesto per il tributo giornaliero è di €. 2,50.

Art. 16 – Rimborsi e compensazione

1. La cessazione dà diritto al rimborso della tariffa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale calcolato con maturazione giorno per giorno e decorrenza dalla data di pagamento.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tributo comunale sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
5. Non si rimborsano le somme inferiori ad €.5,00 su base annua. Per il tributo giornaliero di cui all'art. 15, non si rimborsano le somme inferiori ad €. 2,50.

Art. 17 – Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. In caso di affidamento in concessione il funzionario responsabile è nominato dal gestore.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
4. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o con analoghe metodologie atte a garantire la data di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30

giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, sarà notificato atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.

5. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
6. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
7. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
8. Le sanzioni di cui ai commi 5 e 6 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
9. Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
10. Nell'attività di recupero, ai sensi dell'art. 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per tributo, non supera euro 15,00, salvo il caso in cui il contribuente abbia commesso una ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

Art. 18 - Dilazione del pagamento

1. Il Funzionario Responsabile del tributo, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso, la rateizzazione del pagamento delle somme dovute per il tributo ordinario, con l'applicazione di interessi legali.
2. I criteri ed i requisiti per la concessione della rateizzazione, nel rispetto del principio di sostegno di situazioni di reale ed obiettiva difficoltà economica di privati e aziende sono i seguenti:
 - a) per privati e famiglie la rateizzazione è concessa a fronte di singoli avvisi di pagamento di importo superiore ad € 100,00;
 - b) per le utenze non domestiche la rateizzazione è concessa a fronte di singoli avvisi di pagamento di importo superiore ad € 500,00
3. Dopo il ricevimento dell'avviso di pagamento della rata di acconto o di saldo, il contribuente potrà fare richiesta al Funzionario Responsabile del tributo, di poter pagare con rate mensili costanti fino a un massimo di 6 rate per le utenze domestiche e 12 per le utenze non domestiche.
4. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, di norma prima della scadenza dell'avviso di pagamento a cui si riferisce e dovrà essere documentata in ordine alla sussistenza della situazione di difficoltà economica.
5. In caso di mancato pagamento di una rata:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;

- b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione con applicazione degli interessi legali dalla scadenza non rispettata;
- c) al debitore non può più essere concessa ulteriore rateizzazione per l'anno di riferimento.

Art. 19 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.
2. Ai sensi dell'art.3, comma 10 del D.L. n. 16/2012 non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto non sia superiore all'importo di euro 15,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 20 – Norme finali e transitorie

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2020.
2. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

COMUNE DI CAMPEGINE

VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI

OGGETTO: Parere in merito alla "Modifica del regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale "IUC" nella disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) - approvazione".

L'anno 2020 il giorno 22 aprile 2020, alle ore 15:00, presso il suo ufficio in Cesena il sottoscritto Revisore unico dei conti del Comune di Campegine, Dr. Franco Santarelli, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 21/01/2019, ha proceduto alla lettura ed esame della documentazione inviata tramite email, in data odierna, dal competente ufficio del Comune di Campegine, ai fini dell'espressione del parere di cui in oggetto.

Pertanto il Revisore nell'ambito del suo ruolo

visti

- la proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 4/2020 del 1° Settore Affari Generali, programmazione e gestione risorse, avente ad oggetto "Modifica del regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale "IUC" nella disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) - approvazione" di cui allo schema di deliberazione predisposto che viene conservato agli atti dal presidente;
- il Regolamento di contabilità dell'Ente;
- lo statuto dell'Ente;
- il Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti - TARI, approvato dal Consiglio Comunale in data 22/05/2014 con deliberazione num. 25, modificato dal Consiglio Comunale in data 21/07/2014 con deliberazione num. 35, in data 29/04/2016 con deliberazione num. 9 e in data 23/03/2018 con deliberazione num. 9;

richiamati

- i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2019 s.m.i., (Legge di stabilità 2014), che ha istituito

l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014 (IMU, Tasi, Tari);

- l'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15 dicembre 1997, richiamato dall'art. 1 comma 702 della L. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

- l'art. 1, comma 683-bis della L. 147 del 27 dicembre 2013, come modificata dal D.L. 124 del 26 ottobre 2019 (convertito con modificazioni dalla L. 157 del 19 dicembre 2019) che stabilisce che per l'anno 2020 i comuni, in deroga al comma 683 e all'art. 1 comma 169 della L. 296 del 27 dicembre 2006, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile e che tale disposizione si applica anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati;

- l'art. 13 del D.L. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla L. 214 del 22 dicembre 2011, in particolare, il comma "15-Ter" inserito dall'art. 15-bis, comma 1, lettera b) del Decreto Legge 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58 del 2019 che recita: *"...I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato..."*

preso atto

- che l'art. 1 comma 780 della L. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2020), a decorrere dal 1° gennaio 2020, abroga il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della L. 147 del 27 dicembre 2013, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI; mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

- che il D.L. n.18 del 17 marzo 2020 (cd. Decreto "Cura Italia") contenente misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato prorogato il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'art. 1, comma 683-bis, della L. 147 del 27 dicembre 2013, al 30 giugno 2020, ma è rimasto invariato il termine per l'approvazione di modifiche al Regolamento TARI;

considerato che

- l'Ente ai sensi dell'art. 1 comma 688 della L. 147 del 27 dicembre 2013, e ai sensi dell'art. 15-bis del D.L. 34 del 30 aprile 2019, ha valutato l'opportunità di posticipare la scadenza di pagamento della rata di saldo della TARI in modo da poter conguagliare l'Imposta dovuta di ciascun anno con le Tariffe approvate per l'anno cui si riferiscono, stabilendo che la TARI sia versata in n. 2 rate e con le seguenti modalità:

- prima rata di acconto, scadenza di pagamento 30 Aprile, è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente e l'acconto relativo al periodo gennaio-giugno; precisando che solo con riferimento all'anno 2020, per l'acconto relativo al periodo gennaio-giugno è mantenuta in vigore la scadenza del 31 luglio 2020;
- seconda rata, scadenza di pagamento 2 Dicembre, a saldo e conguaglio calcolato sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di TARI utilizzando le tariffe approvate per l'anno di riferimento e tributo provinciale incluso, dal quale sarà scomputata la rata pagata in acconto;

- l'Ente, ha ritenuto di estendere l'esenzione della TARI per tre anni alle nuove aperture di attività commerciali e di artigianato di servizio a tutte le nuove attività e non solo per quelle attualmente non presenti come categorie merceologiche sul territorio comunale per favorire la ripresa delle attività commerciali anche attraverso interventi sulla fiscalità locale;

- l'Ente, inoltre, alla luce della esperienza applicativa, nell'intento di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e definire regole operative di più agevole attuazione, rende necessario provvedere ad apportare al Regolamento per la disciplina della TARI talune modificazioni allo scopo di migliorare le modalità di riscossione del tributo e di

perfezionare il dettato regolamentare rispetto alla disciplina di legge vigente come da documentazione pervenuta;

acquisito

- il parere di regolarità contabile del Responsabile del Settore Finanziario Dr. Nicola Burani;
- il parere di copertura finanziaria del Responsabile del Settore Finanziario Dr. Nicola Burani;
- il parere di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa del Responsabile del 1° Settore Dr. Nicola Burani;

richiamato

- l'art. 239, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del decreto legge 10 ottobre 2012 n.174, il quale prevede al comma 1 lett. b.7) che l'organo di revisione esprima il parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

esprime

parere favorevole alla proposta n. 4/2020 avente ad oggetto "Modifica del regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale "IUC" nella disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) - approvazione", viste le motivazioni espresse nella stessa.

La seduta termina alle ore 16:00 dello stesso giorno, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Cesena lì, 22 aprile 2020

Il Revisore dei Conti
(Dott. Franco Santarelli)

